

Da: direzione.provinciale.udine@postacert.inps.gov.it
Inviato: mercoledì 25 marzo 2020 15:30
A: segreteria@snamiudine.it; udine@pec.snami.org
Oggetto: Lettera del 24.03.2020 [INPS.8600.25/03/2020.0059927]
Allegati: Segnatura.xml; TestoDelMessaggio.txt

Alla c.a. del dott. Stefano Vignando, Presidente Sezione Provinciale SNAMI di Udine

Egregio collega, in risposta alla tua del 24.03.2020, si precisa quanto segue:

- 1) Al momento attuale non si è in grado di fornire un percorso appropriato, adeguato e validato per la gestione, in questa situazione emergenziale, dei c.d. lavoratori "fragili", così come definiti dalle disposizioni legislative alle quali fai riferimento, vista l'assenza di indicazioni sulla condotta da tenere in merito da parte della Direzione Generale INPS e in particolare da parte del Coordinamento Generale Medico Legale.
- 2) Analogamente non sono in grado di compiere una esegesi del testo del co.2 art. 26 del DL. 18/2020 del 17.03.2020 in maniera chiara, in quanto solo l'estensore del testo o Organi Ministeriali potrebbero giungere ad una interpretazione autentica.

Fatte salve queste riserve, in intesa con i colleghi che gestiscono alcune delle Strutture di Medicina Legale della ASU FC abbiamo cercato di individuare alcuni percorsi nell'intento di fornire risposte adeguate alle Tue istanze. Innanzitutto quanto scritto dai CML di alcune sedi della regione Emilia Romagna può apparire una "fuga in avanti", per cui dal punto di vista operativo consiglio di tralasciare l'apposizione di tale codice, indicando in "note diagnosi" quanto da voi rilevato sul singolo paziente in termini di segni e sintomi (è chiaro che il certificato deve rispettare alcune precise norme di legge e deontologiche ma forse un triage telefonico potrebbe sempre configurarsi come atto tecnico...); per quanto riguarda quanto stabilito dal co. 2 relativamente ai lavoratori in possesso di dichiarazione di handicap in condizione di gravità ex co. 3 art. 3 L. 104/92, si potrebbe rilasciare una certificazione (sia telematica che cartacea in caso di mancato collegamento) indicando appunto "situazione di cui al co. 2 art. 26 ecc. ecc..."; per quanto invece concerne gli "immunodepressi" di cui al passaggio successivo, d'accordo appunto con i servizi di Medicina Legale della ASU FC si è concordato di individuare nei servizi stessi i "...competenti organi medico legali...": i lavoratori si rivolgeranno a questi servizi, che certificheranno o meno la condizione di immunosoppressione e il medico curante provvederà poi a compilare il certificato di malattia, magari come sopra indicato. In questo momento di confusione ritengo che tale percorso possa essere il più corretto possibile, nella speranza che prossimamente ci siano chiare indicazioni da parte della nostra Direzione Generale, nel qual caso provvederemo a darne la maggiore diffusione possibile. Sperando di aver risposto (almeno parzialmente) alle tue doglianze e osservazioni, cordiali saluti, dott. Roberto Cereatti Responsabile UOC/CML INPS Sede Provinciale di Udine

Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.
